

OK

RIVISTA
DI
DIRITTO AGRARIO

DIRETTA DA
GIANGASTONE BOLLA
della Università di Firenze
FONDATORE

ENRICO BASSANELLI **GIOVANNI CARRARA** **PIETRO GERMANI**
della Università di Bologna della Università di Macerata della Università di Messina

† **FULVIO MAROI** **ALFREDO MOSCHELLA**
della Università di Roma della Università di Ferrara

REDATTORE CAPO
CARLO FRASSOLDATI
dell'Università di Firenze

INDICE DEL VOLUME XXXIII
1954

Organo dell'Osservatorio Italiano di Diritto Agrario - Firenze

CASSAZIONE, 18 aprile 1953, n.ri 1036, 1037, 1038, e 1039 (ined.)

Ammassi - Prodotti soggetti - Inalienabilità - Contratto stipulato « contra legem » - Conversione - Inammissibilità.

Il principio della conversione dei negozi giuridici è inapplicabile qualora la nullità del negozio da convertire dipenda da illiceità per contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (applicazione in materia di contratti aventi per oggetto prodotti soggetti ad ammasso).

NOTIZIARIO

IL PRIMO CONVEGNO INTERNAZIONALE DI DIRITTO AGRARIO

Dal 28 marzo al 2 aprile Firenze ha accolto nella sua elegante cornice di città rinascimentale il Primo Convegno Internazionale di diritto agrario. Promosso dall'Università per onorare il bicentenario della gloriosa Accademia dei Georgofili ed organizzato dall'Istituto di diritto agrario nella persona del suo Direttore prof. GIANCASTONE BOLLA, che questo convegno ha voluto con singolare tenacia di propositi e con elevata nobiltà di intenti, esso ha offerto con la adesione di ben 38 Stati e con la partecipazione di eminenti giuristi, perspicua testimonianza di quanto il problema della terra e dei rapporti di lavoro che sulla terra s'intessono e si stabiliscono nell'organizzazione del fondo, stia al centro della sensibilità e dell'attenzione di tutti coloro che seguono con vigile cura le sorti della nostra civiltà.

È stato indubbio merito dei promotori di questo convegno l'aver intuito magnificamente la scelta del tempo, così che nulla di artificioso o di sovrabbondante vi è stato da registrare. Ed anche la città ha fatto sì che quel contatto di simpatia, di affinità, di *consonantia*, si approfondisse fino a trasformare l'incontro con Firenze in un « matrimonio d'amore » come, con brillante espressione tutta francese, ebbe a definirlo il prof. SAVATIER in un felice intervento di saluto.

Del resto oltre che le meraviglie della sua arte Firenze offriva anche un richiamo di altissimo valore storico. Nel momento in cui si riesaminava *funditus* il problema giuridico della terra, era preziosa la testimonianza di una città la cui struttura architettonica sottolineava essa stessa una tale gerarchia di valori, che la vita della terra e il lavoro e le cose tutte che arricchiscono questa vita riacquistavano, in questa visione umanistica, il loro essenziale sapore sacro.

Il realismo stesso e, diremmo, la spregiudicatezza — nel senso che la vita della terra e la realtà non possono essere frenate troppo a lungo da concezioni puramente astratte e da interessi mercantilistici — con cui sono stati affrontati i problemi di una riforma distributiva della proprietà in quasi tutti i paesi rappresentati al Convegno, hanno dimostrato il ritmo obbligato degli interventi: rispetto delle situazioni efficienti, delle aziende, cioè, normalmente condotte, nelle quali si è già stabilito il rapporto di comunione fra lavoro e terra; penetrazioni dei poteri pubblici là dove questo rapporto di comunione non è stato ancora raggiunto.

Le situazioni oggettive così enucleate, che hanno una loro durata, una loro stabilità, non sono atte solo a sedimentare gli urti di interessi ideologici in contrasto, ma costituiscono la più organica difesa del lavoratore e della sua famiglia. Nel ri-

conoscimento di questa difesa gli interventi sono stati unanimi. Variavano, semmai, nell'indicazione del mezzo tecnico, alcuni sottolineando l'aspetto oggettivo del fondo e dell'azienda, altri richiamando più l'attenzione sull'aspetto dell'attività imprenditrice.

Ma in realtà una sostanziale divergenza non v'era, perchè più che di due opposti indirizzi, si trattava di due visioni complementari rispondenti ad una diversa impostazione metodologica.

Oggetto e soggetto in agricoltura sono entità evidentemente distinte, ma non contrapposte. Proprio nel riscoprire le leggi costitutive che circolano nella vita dell'oggetto, della *res*, cioè della terra (1), l'uomo elimina ogni sua volontà puramente ambulatoria ed empirica e si afferma il soggetto di questa comunione di vite. In questa che il ROMAGNOSI definirebbe « competenza causale » l'uomo perde la sua individualità egoistica e ribelle per affermarsi come persona, come interprete, cioè, del finalismo del reale e dei bisogni della collettività.

Il Convegno aveva scopi precipuamente informativi, di aggiornamento sulla evoluzione legislativa in atto in quasi tutti i paesi. Questo risultato ha pienamente raggiunto, documentando il processo di riproporzionamento in corso fra terra e lavoro, fra azienda e famiglia.

Ma da questo risultato non sarà difficile trarre gli elementi precettivi di tutta l'evoluzione legislativa in agricoltura, il che sarà oggetto, assai probabilmente, del II Convegno Internazionale che si terrà a Parigi nel 1957 ed al quale mandiamo, fin d'ora, il nostro voto augurale.

Dal punto di vista strettamente giuridico la situazione nelle quale si collocava storicamente e dogmaticamente il convegno è stata puntualmente colta dalle autorevoli parole di apertura di un insigne Maestro, il professor FINZI, rivolte anche a nome del Magnifico Rettore, ai partecipanti, la mattina dell'inaugurazione. « Non è senza preoccupazione, Egli ha detto, che i giuristi così detti puri vedono staccarsi come autonoma dal grande tronco della dogmatica tradizionale, la nuova scienza del diritto agrario fino a tempo recente in essa compresa. Essi temono che il nuovo indirizzo possa recare danno al mirabile edificio che uno sforzo tenace due volte millenario rivolto a separare il pubblico dal privato, la politica dal diritto, isolando questo nella sua vera essenza e quasi contrapponendolo alle altre scienze, ha saputo creare. Nel diritto agrario, infatti, la ricerca non muove più dalla struttura del rapporto giuridico, ma dal suo oggetto; non contempla più primariamente il diritto come è, ma in ragione di quel che serve. Non ha più per scopo essenziale quello di conoscerlo, ma quello di crearne uno nuovo, aderente a finalità specifiche dell'economia e della politica. E come tale essi temono che possa turbare lo sviluppo della scienza che maestosamente scorre dal pensiero di Roma al nostro, indubbiamente fecondo. D'altra parte — soggiunge il prof. FINZI — nulla è più legittimo che tentare vie nuove e nulla più illuminante che vedere ripercuotersi queste esi-

(1) « Le droit agraire se sépare du droit des entreprises industrielles par une différence fondamentale, dont l'importance est trop souvent méconnue. Alors que l'industriel manie la matière brute, l'agriculteur manie la vie, soit végétale, soit animale. C'est par ce maître-trait, plus encore que par l'attachement à la terre, que le droit agraire se caractérise et se commande. Così SAVATIER in una nota: *Du particularisme du droit agraire et de la nécessité de son enseignement*, apparsa dopo il Convegno in « Recueil Dalloz », 1954, 17° cahier, Chronique XV, ed ora riprodotta in questa Rivista.

genze nel mondo intero, così come questo convegno dimostra. La disciplina del fondo, il sistema sempre più complesso e preciso e consapevole di norme di organizzazione delle cose produttive, la stessa regolamentazione dell'attività dell'imprenditore agrario non contrastano con la figura tradizionale del diritto di proprietà come diritto reale assoluto e negativo, ma soltanto la qualificano e completano. Pongono cioè nuovi problemi ai giuristi e richiedono un nuovo contributo al progresso della civiltà con la preparazione di strumenti idonei a garantire e conservare lo scopo economico-politico-sociale che le nuove norme di diritto strettamente agrario perseguono. In questa necessaria armonia tra il passato e l'avvenire, concludeva il professor FINZI, in questa continuità del pensiero giuridico in perfetta trasformazione io penso debba trovarsi il maggior fondamento di uno stabile progresso dei nostri studi e dei nostri istituti e ho fede perciò che il convegno che oggi si apre, ispirandosi a tali principi, darà magnifico esempio di ricerche geniali e di risultati fecondi ».

Dopo le elevate parole del prof. FINZI in tutto degne di aprire un convegno di così eminenti giuristi, il prof. ARTOM ha letto il messaggio del Sindaco prof. GIORGIO LA PIRA che scusandosi per la forzata assenza porgeva ai convenuti il saluto della città, « di una città che ha capito sempre due cose: 1) il valore essenziale, di base, per tutto l'edificio della civiltà umana, rappresentato dai problemi della terra; terra sulla quale saldamente si edifica la costruzione dell'uomo: una terra alla quale non sono estranei mai i valori del cielo; 2) il valore determinante dei rapporti giuridici relativi al mondo agricolo che esistono e si evolvono in funzione dell'evoluzione civile e sociale. Proprietà funzionale orientata verso il bene comune, verso il lavoro, verso la pace: proprietà espressione esterna della persona, documento di creazione e di lavoro, titolo di operosità, legame di pace e di libertà ».

Il Sottosegretario all'Agricoltura on. CAPUA ha poi porto il saluto del Ministro MEDICI, saluto « memore del grande giovamento che la politica agraria ha tratto dall'alto insegnamento venutoci dai giuristi che così particolarmente hanno trattato i problemi dell'agricoltura, onde ne è nato sul ceppo della grande tradizione civilista il vigoroso ramo che prende proprio il nome di diritto agrario ».

Un fervido e augurale omaggio porse ai convenuti il prof. GIULIANI, Presidente dell'Accademia dei Georgofili, che delineò rapidamente la storia dell'Accademia esprimendo la soddisfazione che la più antica Accademia agraria del mondo avesse dato motivo per la celebrazione del suo Bicentenario a tanti eminenti cultori di diritto agrario di molti paesi di riunirsi per la prima volta in Firenze.

Dopo le cordiali parole del prof. GIULIANI, il prof. FRASSOLDATI dell'Università di Firenze, a nome della Presidenza del Convegno, diede notizia delle adesioni (2).

(2) Fra cui si ricordano quelle dell'on. MERZAGORA, dell'on. GRONCHI, dell'on. SCELBA, dell'on. PICCIONI, dell'on. GAVA, dell'on. DI PIETRO, dell'on. BISORI, dell'on. BENVENUTI, dell'on. RESTIVO. Hanno aderito: l'Accademia dei Lincei a mezzo del Presidente Prof. VINCENZO ARANGIO RUIZ, rappresentato dal Prof. MESSINEO, l'Università di Londra a mezzo del delegato Prof. FITZGERALD, l'Università di Melbourne a mezzo del Prof. WADOM; l'Università del Cile a mezzo del delegato Prof. BELISARIO PRATZ GONZALEZ; l'Università cattolica di Santiago del Cile a mezzo del Prof. MONS. OSCAR LARSON; l'Istituto degli alti studi di diritto agrario di Francia a mezzo del Dr. JEAN MEGRET; l'Accademia di Agricoltura di Francia a mezzo del Prof. ROGER GRAND; la Facoltà giuridica di Roma a mezzo del Prof. FILIPPO VASSALLI; la Facoltà di scienze agrarie di Torino a mezzo del Preside Prof. DALMASSO; la Università di Bologna a mezzo del Prof. BASSANELLI e la Facoltà giuridica a

Quindi il prof. BOLLA pronuncia la Sua relazione introduttiva ai lavori del convegno. « Non è pura coincidenza, Egli dice, che quell'incontro avvenga a Firenze città universale; sia tenuto in occasione del bicentenario dell'Accademia dei Geografi e segua l'invito della Quinta Assemblea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ai Governi per lo studio dei fenomeni patologici della distribuzione terriera e l'ingerenza di risolverli in relazione ad una complessa crisi che si riassume nell'espressione « il dramma degli alimenti ».

In termini giuridici l'invito dell'ONU porta a considerare il regime giuridico di un bene di produzione di prevalente interesse sociale che trova nelle Costituzioni politiche del XX secolo le premesse di una nuova evoluzione e struttura. Tale regime però non ha rispondenza nella maggior parte dei Codici, per cui a colmare il distacco fra legge e realtà interviene una legislazione speciale molteplice, occasionale, insicura che minaccia di escludere la proprietà terriera dalla sfera del diritto privato: e trasformare il suo titolare in un « funzionario » alle dipendenze dell'amministrazione pubblica o del sindacato professionale.

Il fatto avviene nell'indifferenza e talvolta con l'incoraggiamento degli stessi giuristi, onde è opportuno che il problema della proprietà privata del suolo agrario sia posto nei seguenti termini: dato l'interesse individuale e universale all'uso privato della terra, quali i limiti e le condizioni perchè la sua disciplina resti nell'ambito del diritto privato?

Per conoscere ed interpretare il fenomeno nella sua realtà occorre ricostruire la proprietà terriera nella sua evoluzione storica e nell'esperienza degli altri paesi.

a) L'induzione storica porta ad una triplice conclusione: che la formazione della proprietà fondiaria-agraria segue un suo processo casuale; la sua legittimità è immanente nell'uso; la sua individualizzazione presume che sia determinato l'oggetto della proprietà in relazione alla possibilità di attività utile e il fatto vi compie in ragione dell'interesse che domanda tutela.

Il fondo è l'elemento storico che specifica e ordina il regime del suolo agrario.

b) L'indagine comparativa condotta sull'esame analitico di un cospicuo numero di Riforme fondiario-agrarie; ed il richiamo particolare a due delle riforme più recenti ed espressive, quella inglese del 1947-48 e quella della Repubblica Federale Tedesca, andata in esecuzione il 1° gennaio 1954, consentono di affermare che il lavoro è l'elemento razionale che qualifica la proprietà fondiaria: il lavoro agricolo in tutti i suoi aspetti e caratteri, per cui esso è l'elemento di sviluppo ed anche di conquista della proprietà terriera.

mezzo del Preside Prof. DE VERGOTTINI; l'Università degli Studi di Bari a mezzo del Rettore Prof. RICCHIONI; la Società di Cultura e propaganda agraria di Torino a mezzo del Presidente Prof. OLLIVERO; l'Istituto Internazionale per l'unificazione di diritto privato a mezzo dell'on. Prof. VEDOVATO e dell'Avv. MATTEUCCI. Hanno inviato pure la loro adesione: S.E. il Dr. VINCEZO GALIZIA, Primo Presidente della Corte di Cassazione; il Dr. CARLO BOZZI, Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana; il Dr. ERNESTO EULA, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione; il Prof. UGO PAPI, Rettore dell'Università di Roma; il Prof. FRANCESCO CARNELUTTI, il Prof. SANTORO PASSARELLI, il Prof. CAPOGRASSI, il Prof. MARIO ALLARA, il Prof. URLIACH dell'Università di Tolosa, il Prof. AMINTORE FANFANI, l'on. GUI, il Dr. ZAPPI RECORDATI, il Dr. SACCHI, il Prof. GIOACCHINO SCADUTO, il Prof. GIORGIO DEL VECCHIO, il Prof. BRUNO BORGHI, il Dr. JOSÈ DIARTE di Montevideo, il Dr. MARIO BACCIGALUPI, il Dr. LONGO che rappresentava anche l'Università di Camerino, ed altri. Erano presenti S.E. AZARA, il Sen. ZOLI, S.E. Rocco, l'Ambasciatore MARTINI ed altre autorità.

Induzione storica e interpretazione comparativa consentono a loro volta di indicare, a guisa di conclusione:

— che il rapporto tra l'uomo e la cosa, strumento di produzione e campo di lavoro, imprime un proprio dinamismo agli elementi personali e reali che tendono ad organizzarsi in istituzioni tipiche ed in patrimoni allo scopo, retti da propri statuti. Di tali statuti già diversi Paesi offrono esempi meritevoli di grande attenzione, in particolare, le Leggi 12 giugno e 3 ottobre 1951 della Confederazione Elvetica.

— che le riforme ponendo in evidenza l'aspetto quantitativo delle ricchezze fondiarie tendono a proporzionare il diritto alle esigenze dell'economia, l'interesse protetto allo scopo costituzionalmente degno di prevalere;

— che la proprietà elevandosi ad istituzione — istituzione cosa che presume l'uomo ed il lavoro creativo — opera non solo sul frazionamento terriero, ma altresì sui poteri del titolare il quale permane libero nella sua iniziativa, ma responsabile tanto del dominio che del suo esercizio, salvo che esso lo deleghi ad altri per mezzo del contratto agrario.

L'istituzione-cosa, unità ontologica e funzionale, si rivela come elemento costitutivo della proprietà fondiaria-agraria del nostro tempo.

Compito del Convegno è di considerare gli aspetti normativi e tecnico-giuridici dell'istituzione; se e come, cioè, dogmatizzare lo statuto che regola la proprietà terriera e i suoi principi.

Esso costituirà il contributo concreto dei giuristi partecipanti al Convegno in risposta all'invito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e alla risoluzione degli interrogativi che si pongono oggi nel mondo.

La relazione del Prof. BOLLA ha messo a fuoco il problema di per sé giustificativo del Convegno: la terra è uno strumento di produzione: il suo regime giuridico non può prescindere da tale sua funzione. Nelle leggi ordinarie e in alcuni codici è già evidente il progressivo affermarsi, benchè ancora in modo frammentario e disorganico, di un diritto di proprietà degli strumenti di produzione — e in primo luogo della terra — distinto da quello relativo ai beni di consumo. Il problema è quello di determinare esattamente i limiti e le condizioni per i quali la proprietà terriera si mantenga istituto di diritto privato, pur assolvendo ai suoi doveri sociali. La titolarità di certi beni di produzione importa l'impresa, si legittima, cioè, attraverso una gestione nell'interesse collettivo ed è qui che la dogmatica tradizionale del vecchio *jus civile* deve accettare l'apporto di nuovi strumenti giuridici propri del diritto agrario se vuol salvare e conciliare la maestà della certezza del diritto con l'esigenza economiche.

Non importa sottolineare quello che risulta dalla relazione introduttiva e che anticipa in certo qual modo le conclusioni di molta parte degli interventi: la terra strumento di produzione si articola in singoli fondi agricoli, base territoriale di altrettante aziende costituenti organiche unità funzionali sulle quali si impernia tutta l'attività agricola, mentre il rapporto tra l'uomo e la terra determina il sorgere di patrimoni allo scopo o di istituzioni tipiche rette da propri statuti.

Naturalmente l'esistenza del fondo come unità organica produttiva implica anche una ripartizione della terra che elimini le forme patologiche, siano esse il latifondo o l'eccessiva frammentazione ed impone al titolare di *disporre per goderne in conformità dei fini costituzionali*.

Questa visione oggettiva e realistica aderente all'evolversi dei rapporti umani in agricoltura ha puntualmente colto quello che è stato il motivo fondamentale ispira-

tore del Convegno, riconfermato dalle esperienze in atto nei Paesi partecipanti: il riproporzionamento dei problemi giuridici della terra ad una nuova realtà nella quale i valori tradizionali della libertà e della proprietà si salvano e si rinvigoriscono con la consapevolezza dei doveri e dei limiti immanenti nel loro esercizio.

Nel pomeriggio fu eseguito al Teatro Comunale un concerto in onore dei Signori Congressisti e nella sera fu offerto un ricevimento in Palazzo Vecchio durante il quale essi poterono ammirare le Gallerie degli Uffici festosamente illuminate.

L'inizio dei veri e propri lavori si ebbe con il 29 mattina. I lavori, a cura del Comitato scientifico del Convegno, erano stati impostati in maniera che le relazioni fossero sistematicamente raggruppate intorno a temi fondamentali, così enunciati:

Il diritto agrario in generale (seduta del 29 mattina);

Le riforme fondiari (seduta del 29 pomeriggio);

Proprietà e gestione agraria (seduta del 30 mattina e del 30 sera);

Contratti e lavoro agricolo (seduta del 1° aprile mattina e sera).

Una Commissione si doveva costituire per trattare particolarmente dei problemi del credito agrario, ma per l'alto numero dei relatori non poté avere quel rilievo che invece si meritava.

Costituitosi l'Ufficio di Presidenza — furono chiamati a comporlo nella seduta del 29 mattina, il Prof. ASCARELLI (Italia) il dott. NEHRU (India), il Prof. OSWALD (Svizzera) — il Prof. HEDEMANN ebbe la parola per riassumere ai convenuti la sua vasta fondamentale relazione: « Situazione generale del diritto agrario nella Repubblica Federale tedesca ». È molto difficile riassumere qui fedelmente il pensiero dell'eminente giurista. Secondo il Prof. HEDEMANN lo Stato, l'uomo, il suolo, il denaro sono i quattro cardini che stanno alla base del sistema della relazione.

Nella prima parte il relatore passa in rassegna la legislazione agraria tedesca distinguendo tre periodi: quello della Costituzione di Weimar che disponeva per il suolo agrario sorveglianza, prevenzione di abusi, la possibilità di espropriazione; quello del regime nazional socialista ed infine l'attuale in cui le potenze alleate di occupazione hanno due leggi importanti: quella n. 45 del Consiglio Alleato di controllo e il decreto britannico n. 84, entrambi del 1947. Parla poi della giurisdizione agraria tedesca (regolata da una nuova legge del 21 luglio 1953 secondo la quale il giudice ha a fianco due assessori scelti della professione agraria) e dell'Esecutivo in cui esiste un complicato sistema di organizzazione della più grande varietà.

Nella seconda parte dedica la sua attenzione alle popolazioni rurali, alla famiglia legata ancora agli antichi costumi, ai nuovi coloni cui viene procurata la terra mediante espropriazione di parte delle grandi proprietà; all'istruzione professionale.

Nella terza Egli considera la proprietà alla luce dell'art. 14 della Costituzione di Bonn, che riconosce la proprietà privata, il riordinamento delle proprietà agrarie, la riforma, l'abolizione dei fidecommessi familiari, l'höfeordnung e l'affitto dei fondi agrari.

Nella quarta tratta del credito nel campo dell'agricoltura.

Il contributo del Prof. HEDEMANN fornisce un quadro perspicuo ed esauriente dell'ordinamento fondiario germanico degno delle celebrate opere per cui l'insigne scienziato è meritatamente famoso.

Non meno importante è l'attesa relazione del Prof. SAVATIER.

Per comprendere, Egli dice, l'evoluzione della struttura del diritto agrario francese, occorre anzitutto ricordare che la Francia, da lungo tempo Nazione agricola, ha dato nel passato alla sua agricoltura una fisionomia che essa ancora profonda-

mente conserva. Occorre anche ricordare che, scomparse in seguito alla rivoluzione francese, le grandi aziende feudali, la maggior parte delle aziende agricole sono oggi di dimensioni familiari. In questo caso, a partire all'incirca dal principio del secolo, si è sviluppato specialmente in funzione del mercato di Parigi una progressiva specializzazione delle colture delle varie regioni. In questo quadro, inoltre, le imprese agricole hanno richiesto soprattutto dopo il 1914 un'attrezzatura sempre più complessa. Ciò nonostante, il valore della terra si è rivelato diminuito in rapporto agli investimenti che esso esige; l'esodo rurale è stato la conseguenza dell'economie di mano d'opera fatte in seguito alla meccanizzazione della produzione. Infine in alcune regioni francesi è incominciato ad apparire un salariato agricolo distinto dalla massa della popolazione rurale. Tutto ciò spiega come il diritto agrario formatosi nel Codice Civile semplicemente intorno al concetto di proprietà della terra si orienti oggi a caratterizzarsi come diritto dell'azienda agricola considerata come l'unità economica di produzione. Questa evoluzione spiega anche la nuova legislazione dell'affitto e della mezzadria. Essa influisce profondamente sul diritto delle successioni e sulle divisioni. Ma le antiche strutture oppongono a questa evoluzione una resistenza che in alcuni punti la paralizza e se l'evoluzione generale del diritto civile tende a favorire, come unità economica dell'agricoltura nuova, l'azienda familiare, d'altra parte l'ordinamento della sicurezza sociale è fondato in Francia su una ripartizione dei soggetti dell'agricoltura in proprietari e salariati di modo che l'azienda familiare non è affatto favorita. Infine tutta la legislazione agricola in luogo di essere puramente privata si orienta verso il diritto pubblico. Essa si integra nei piani generali di produzione, e subisce l'effetto dell'economia pianificata.

Dopo la brillante e suggestiva esposizione del Prof. SAVATIER, il prof. HAATAJA informa il convegno sui principii direttivi della Legislazione agraria finlandese negli ultimi 50 anni e giustifica, vivacemente applaudito, la proprietà privata con l'attaccamento alla terra del popolo finnico.

All'inizio del secolo la preoccupazione del legislatore fu quella di migliorare la posizione degli affittuari sino a renderli attraverso l'aiuto dello Stato proprietari delle terre da loro coltivate. Per dare terra alla popolazione non possidente fu emanata una legge (legge Kallio del 1922) di espropriazione alla quale erano sottratti solo i domini meglio amministrati. L'organo di esecuzione fu il Comitato Comunale di colonizzazione con due istanze per i ricorsi. Questa legge ebbe un'efficacia discutibile tanto che si addivenne ad una nuova legge di colonizzazione del 1936, basata anch'essa sull'esproprio. Ma anche questa legge ha dovuto essere integrata in relazione ai nuovi problemi derivanti dalla guerra. Il trattato di pace con la Russia, asportando alla Finlandia un ampio territorio dal quale si è ritirata tutta la popolazione, ha reso necessaria una nuova opera di colonizzazione. L'esecuzione di una legge di espropriazione, di cui il Prof. HAATAJA espone i principi essenziali, iniziata nel 1946 era, nell'estate del 1953, quasi ultimata. Il relatore illustra anche le istituzioni finlandesi del Credito Agrario, nonché alcune limitazioni che la legge pone ai diritti dei proprietari fondiari particolarmente riguardo alla circolazione dei beni.

Il Dott. BALLARIN espone, in uno studio ricco di interesse, l'evoluzione operatasi nel diritto positivo spagnolo dall'epoca della codificazione ai nostri giorni. L'indagine rivela il progresso costante realizzato dall'idea dell'impresa come istituzione che le norme giuridiche prendono in considerazione al fine di favorirne la creazione e la conservazione. La duplice preoccupazione di accrescere la produttività (finalità economica), subordinata a quella di stabilizzare socialmente le imprese (finalità sociale), me-

dante una più giusta distribuzione della terra e dei benefici conseguiti, può essere avvertita nelle leggi promulgate per riformare il sistema del codice civile e particolarmente in quelle sull'affitto di fondi rustici, sulla colonizzazione, sul patrimonio familiare, sull'aziende agricole modello, sulla concentrazione fondiaria ecc. nelle quali non si fa che sviluppare i principi ottenuti nei testi costituzionali e programmatici spagnoli che hanno apertamente riconosciuto la realtà istituzionale dell'impresa.

Anche il diritto particolare di alcune regioni spagnole, che ha il pregio di un'antica origine consuetudinaria, mostra una chiara preoccupazione di salvaguardare l'unità dei complessi aziendali, evitando la loro polverizzazione per effetto delle divisioni ereditarie.

Anche l'elaborazione dottrinale del diritto agrario ha per base del suo sistema la nozione di impresa concepita come istituzione cioè come un corpo od ente sociale composto di uomini e di cose organicamente coordinati. Senza disconoscere gli altri profili dell'impresa si pone in rilievo la maggiore importanza che l'aspetto di ordine istituzionale riveste per il diritto agrario; mentre la teoria dell'impresa commerciale si preoccupa principalmente della salvaguardia dei diritti di terzi, quella dell'impresa agraria si preoccupa soprattutto degli aspetti sociali. Nonostante le numerose norme di carattere cogente, il diritto agrario non vien meno, in via generale, al suo carattere di *jus privatum*, mentre il diritto di impresa tende a perfezionare le unità produttive perchè si realizzi in esse, con una sempre maggiore produttività, l'impegnativo della giustizia sociale.

Alla brillante ed acuta comunicazione del Prof. BALLARIN, segue quella del Prof. DEMELIUS, Decano della facoltà giuridica di Vienna, che illustra il regime successorio nel diritto austriaco soffermandosi in particolare sulla posizione ereditaria della vedova del titolare del fondo.

I principi del diritto agrario nei Paesi Bassi sono esposti dal Prof. SAMKALDEN correlatore insieme al Prof. POLAK. Riassumendo la sua relazione, il Prof. SAMKALDEN dice che in ragione della situazione geografica del Paese e della situazione geografica furono ammesse alcune limitazioni al diritto di proprietà in deroga ai principi del codice civile francese cui la legislazione agraria si ispirava. Tra le più recenti, importanti manifestazioni legislative, i relatori segnalano la legge sulla ricomposizione dei fondi del 1938, la legge sull'affitto del 1941 e la legge sull'alienazione delle terre agricole del 1953. Questi interventi legislativi costituiscono una nuova fonte di limitazioni per il diritto di proprietà, che provengono o direttamente dalle disposizioni legali o indirettamente dallo stabilirsi, in virtù della legge, di nuovi servizi pubblici, volendosi rimediare a certi risultati dell'economia liberale. Il relatore illustra poi le forme differenti di cui gli agricoltori possono servirsi per la loro organizzazione professionale. Nel campo dell'agricoltura non sono da escludersi in un prossimo avvenire nuove corporazioni, dato il regresso dei principi fondamentali del diritto civile del XIX secolo. Da una parte questo regresso è pienamente giustificato da una notevole evoluzione tanto dal punto di vista tecnico che da quello sociale; d'altra parte essa comporta il rischio di un misconoscimento dei valori essenziali della civiltà occidentale culminante nel rispetto della personalità umana. Nei Paesi Bassi come negli altri paesi dell'occidente si cerca con difficoltà, ma con fermezza, di stabilire un equilibrio tra queste due tendenze contraddittorie.

Dopo il Prof. SAMKALDEN, prende la parola il Prof. Rossi, dell'Università di Bologna, presidente dell'Ente di Riforma del Delta Padano.

Notato il conflitto tra l'impalcatura del vecchio codice del 1865 — nel quale

le attività agricole appaiono frammentariamente disciplinate per aderire agli schemi contrattuali e agli istituti offerti dalla tradizione giuridica — e la legislazione speciale, più sensibile e preoccupata di aderire alle operazioni degli agricoltori fornendo loro strumenti giuridici idonei, rileva come le numerose disposizioni, introdotte dal legislatore speciale, abbiano trovato la loro ideale composizione nell'impresa agricola, fondendosi e armonizzandosi con i contratti, i diritti e le obbligazioni già conosciuti dalla dottrina e indicati nel codice del 1942. Ridotta così la materia del diritto agrario nei confini dell'istituto dell'impresa, essa apre nuove possibilità sistematiche. Inclusi nell'impresa, i diritti reali sul fondo e le facoltà dell'affittuario danno la misura dei poteri riconosciuti all'agricoltore per l'organizzazione dei beni aziendali, rivelano la struttura dell'unità imprenditrice, precisano le finalità cui queste tendono. I contratti agrari diventano atti per la costituzione di imprese agricole; la proprietà fondiaria subisce una profonda revisione incontrando limitazioni che si distinguono da quelle conosciute per assicurare la costituzione, il potenziamento e la protezione di imprese agricole.

Dopo la chiara e interessante, dal punto di vista sistematico, relazione del Prof. Rossi, la Presidenza dà la parola al Prof. FRASSOLDATI dell'Università di Firenze che prospetta, in una felice ed originale sintesi, i principi generali che giustificano in ultima analisi — oltre alla peculiarità del fatto tecnico e all'organicità delle norme che ne derivano, siano esse di origine statuale, siano di formazione spontanea in regime di autonomia — l'autonomia giuridica del diritto agrario. Il Prof. FRASSOLDATI ne individua cinque: I) il principio di buona coltivazione. Esso si risolve in un onere per il proprietario e in un obbligo per ogni altro titolare o contitolare dell'impresa agraria in grado di tale intensità che supera notevolmente la responsabilità di qualsiasi altro imprenditore. II) Il principio della dimensione minima dell'impresa agraria. Esso scaturisce dal divieto di frazionamento della minima unità colturale e dalla procedura coattiva di composizione fondiaria. III) Il principio della inscindibilità dei risultati complessivi dell'annata agraria. Quando durante l'annata agraria si succedono due diversi titolari nel godimento del fondo (non per diritto derivativo l'uno dall'altro) si prescinde dall'appropriazione per effetto della separazione e si forma la massa di tutti i frutti dell'annata da ripartirsi in proporzione della durata del rispettivo diritto. IV) Il principio di collaborazione dei contratti agrari. Discende dall'esigenza di un sano e vitale esercizio dell'impresa che interessa così anche coloro che ne sono giuridicamente estranei e si fonda sulle norme che impongono l'assistenza alla parte spesso sprovvisa e che ristabiliscono l'equilibrio economico delle reciproche prestazioni. V) Infine il principio della collaborazione tra i fondi è lo aspetto obbiettivo del fenomeno di solidarietà in agricoltura, dove i fondi non costituiscono una semplice espressione geografica, bensì viventi unità economiche. Numerose disposizioni moderano il rigoroso esercizio dei diritti singoli. Quando il conflitto degli interessi si compone attraverso la decisione arbitrale del giudice, questa supera il caso singolo per valutare vantaggi che possono derivare al superiore interesse della produzione. Con la fine della relazione del Prof. FRASSOLDATI la seduta viene tolta. La bella relazione del Prof. DE CASTRO, una delle più suggestive tra quelle presentate e che avrebbe dovuto essere esposta in questa seduta dei lavori, fu data per letta per l'assenza del relatore al Convegno.

Nel pomeriggio tema generale: «Le riforme fondiarie». L'Ufficio di presidenza è costituito dai Sigg. Professori: SAVATIER (Francia), HAATAJA (Finlandia), PRATZ GONZALES (Cile).

Il Prof. KINCH (Danimarca), che ha per primo la parola, illustra i due più importanti provvedimenti dell'attuale politica agraria del suo paese: provvedere terra per l'ingrandimento di molte aziende agrarie troppo piccole; provvedere ad una più efficiente distribuzione della terra. Per realizzare il primo obiettivo, la terra, a ciò necessaria, è ottenuta in parte mediante acquisto sul mercato libero, e in parte facendo uso della prelazione concessa allo Stato nei confronti di tutte le aziende la cui imposta fondiaria è stabilita nella misura di 56 mila corone in su. Un'estensione del diritto di prelazione dello Stato può essere ottenuta limitando il numero dei parenti che sia per eredità che per acquisto hanno diritto ad entrare in possesso dell'azienda agricola ed estendendo il diritto di prelazione anche ai terreni che ne erano sino ad ora esenti.

La possibilità di procacciamento dei fiordi per ottenere terreno coltivabile ha trovato vivace opposizione presso gli interessati alla pesca, per essere quelle zone molto adatte alla riproduzione del pesce; ne' è stata presa in considerazione la tendenza di abolire l'obbligo di preservazione delle foreste essendo queste troppo utili alla pubblica economia. D'altra parte la distribuzione delle classi di età nella popolazione dimostra che nel corso di circa dieci anni vi sarà tale diminuzione di lavoratori agricoli che il bisogno di terra potrà essere soddisfatto senza grande difficoltà. Il programma di distribuzione delle grandi aree di terreno, obiettivo secondo, pur creando non lievi difficoltà, ha raggiunto uno stadio molto progredito. Una seconda relazione del Prof. KINCH informa sull'attuale situazione della legislazione forestale danese.

Il Prof. WAGATSUMA, Vice presidente del Consiglio delle Scienze giapponesi, succeduto al Prof. KINCH, illustra la sua relazione « La riforma agraria in Giappone dopo la guerra » scritta in collaborazione col Prof. KATO.

La misera condizione dei fittavoli suscitò fin dalla fine della prima guerra mondiale un movimento per la elevazione del loro *status*. Furono adottate due misure: quella di dare ai fittavoli la possibilità di comprare la terra coltivata mediante un prestito a basso interesse e quella di rafforzare i diritti degli affittuari, consolidando quelli che c'erano prima. Ma non si ottennero risultati pratici per mancanza di mezzi con cui obbligare i proprietari terrieri a vendere la loro terra. Alla fine della seconda guerra mondiale si tentò di proporre una legge che costringesse i proprietari terrieri a vendere le loro terre ai rispettivi fittavoli, ma la Dieta, dominata dai proprietari terrieri, non fece passare la proposta legislativa. Dietro le pressioni del Quartiere generale furono emesse due leggi in data 22 ottobre 1946 e 29 dicembre 1946 che assicuravano lo *status* dei fittavoli e facilitavano la creazione del proprietario coltivatore. Tra i provvedimenti in favore dei fittavoli si segnalano: 1) il canone è reso pagabile in contanti; 2) il fitto massimo è fissato secondo la capacità produttiva di ciascun campo coltivato; 3) il proprietario non può rescindere il contratto e riprendersi la terra a meno che non si sia prima assicurato l'autorizzazione del Governatore della Prefettura nei casi in cui desideri coltivare da sé la terra o abbia buone e sufficienti ragioni. Per tutelare i proprietari coltivatori, lo Stato compra coattivamente *in toto* le terre concesse in affitto di proprietà degli agrari assenti e la parte di terra che supera un Km. (circa 2,45 acri) posseduta dal proprietario terriero residente e, come regola generale, vende i lotti ai rispettivi fittavoli.

Il prezzo di acquisto e quello di vendita sono fissati sulla base dei profitti realizzati dai proprietari locatori. La Corte Suprema nel 1953 respinse l'accusa di incostituzionalità intentata dai proprietari per invalidare la legge della riforma agraria. Circa il 90,7% della terra coltivata è ora posseduta da coltivatori che ne

sono proprietari, mentre il 9,3% è ancora formato di terre concesse in affitto. Oltre la riforma legale non si è proceduto nel senso, cioè, che non si sono introdotte ancora riforme nei metodi di coltivazione. Rimane da vedere se alla stabilizzazione delle condizioni dei coltivatori si accompagni anche un incremento della capacità produttiva.

Il Prof. NEHRU, Presidente dell'Associazione internazionale degli Avvocati, illustra lo sviluppo del diritto agrario in India.

Secondo i testi arcaici, padrone della terra è il contadino che con il suo lavoro ha reso fertile la terra. Il re, che protegge il buono e punisce il cattivo, ha diritto a una frazione del raccolto. Il re e lo Stato hanno bisogno di un agente per raccogliere questa frazione, il c.d. *Zamindar*, che con l'andare del tempo è divenuto quasi padrone della terra. La legge del 1950 ha finito per abolirlo e per riformare il sistema agrario. La legge è attualmente in vigore.

Il Prof. EVALPIDI, già Ministro di Agricoltura, delinea un quadro della riforma agraria in Grecia dal punto di vista storico e giuridico e ne esamina i risultati economici e sociali. La concentrazione del suolo in grandi proprietà era stata la conseguenza dell'occupazione romana, del regime bizantino e dell'arbitrio dei governatori turchi. Tuttavia deve rilevarsi che le disposizioni della legge ottomana sulla terra sono più favorevoli ai coltivatori che quelle del diritto romano, base del codice civile nella maggior parte d'Europa. Dopo l'espulsione dei Turchi, nel 1821, il demanio statale costituiva i 2/3 delle terre coltivabili dell'intero paese, che furono distribuite ai contadini. Malgrado ciò, all'epoca dell'entrata in vigore delle leggi agrarie del 1917, la maggior parte del suolo in Grecia apparteneva a grandi proprietari, in conseguenza dell'annessione delle ex provincie turche, soprattutto dopo le guerre balcaniche. In esecuzione di una serie di provvedimenti legislativi, le grandi proprietà furono espropriate e la terra fu distribuita ai contadini e ai rifugiati dalla Turchia e dalla Bulgaria. Ogni famiglia rurale ricevette una estensione di terreno sufficiente alla propria sussistenza. La legislazione agraria è stata completata da una legge recente, che limita a 25 ettari l'estensione di terreno concessa a ciascun proprietario. In tal modo, la metà della superficie coltivabile del paese è stata distribuita ai piccoli coltivatori così creati, che rappresentano la metà del totale degli agricoltori del paese. Delle disposizioni sono state prese per la protezione delle piccole proprietà contro l'eccessivo frazionamento e la vendita a chi non sia agricoltore.

La coltivazione è attualmente assai più intensiva nelle piccole proprietà che nelle proprietà medie ancora esistenti nel paese. Tuttavia i costi di produzione sono di gran lunga superiori nelle piccole, che nelle grandi proprietà, in conseguenza dell'impossibilità di impiegare macchine agricole. Per questo il relatore propone di riunire i piccoli proprietari in cooperative di produzione, che assumano la coltivazione in comune delle terre ad essi pertinenti, ed in più, l'esecuzione dei lavori di miglioramento fondiario e la creazione di industrie agricole per fornire lavoro alla mano d'opera che diverrà disponibile in seguito all'utilizzazione delle macchine agricole. In tal modo la riforma agraria, risultato dell'evoluzione sociale e politica, sarà completata dai procedimenti imposti dalla tecnica moderna. Poichè l'evoluzione del diritto deve seguire l'evoluzione sociale ed economica, dominata dai progressi tecnici; altrimenti essa provoca delle crisi, del genere della crisi agraria che infierisce attualmente nella maggioranza dei paesi europei e dell'U.R.S.S.

Il Prof. O'SHIEL illustra la relazione presentata dalla Delegazione Irlandese.

Le misure di riforma risalgono alla seconda metà del secolo scorso. Fino dal 1881 la « Legge agraria » concedeva i diritti reclamati dalle Leggi agrarie e cioè

« Free sale » (vendita libera) « Fixity of tenure » (stabilità di contratto di fitto) e « Fair vent » (giusto prezzo di fitto). Nello stesso anno veniva creata la Commissione agraria (Land Commission) sulla quale incombeva l'obbligo di mettere questo principio in esecuzione. Questa che da principio funzionava da istituzione che stabiliva il canone del fitto fondiario, si sviluppò in un'istituzione per la compera dei terreni affittati. Dopo la fondazione dello Stato Irlandese (1921), la legge agraria del 1923 aboliva i latifondi, compensando pienamente, allo stesso tempo, i grandi proprietari. I fittavoli di questi terreni diventavano fittavoli della Commissione agraria con fitti ridotti durante il processo di trasferimento a loro nome delle proprietà del terreno. Altro aspetto della riforma è quello del decongestionamento.

La possibilità di assegnare nuovi terreni derivava dall'emigrazione degli agricoltori dai distretti congestionati verso nuove masserie create nelle aree non congestionate. Nei distretti congestionati i terreni sono in quantità appena sufficiente per permettere alle famiglie un'esistenza molto umile, spesso senza recinti e con le parcelle di terreno frazionatissime: « rundale ». In cifre i risultati ottenuti dall'inizio della riforma agraria sono i seguenti: 1) sono stati fissati equi canoni di affitto per 50 mila masserie; 2) sono stati finanziati provvedimenti di compra per 450 mila masserie, comprendenti circa 15 milioni di acri; 3) 2 milioni d'acri sono stati distribuiti tra 117 mila assegnatari. 130 milioni di lire sterline sono state spese per la riforma e 12 milioni di lire sterline per i miglioramenti. È da tenersi presente che l'ampiezza del paese è di 17 milioni di acri.

La relazione del Prof. MENDIETA Y NUÑEZ fu data per letta, causa l'assenza del relatore.

I lavori del 30 marzo furono imperniati sul tema generale: « proprietà e gestioni agrarie ».

L'Ufficio di Presidenza risultò composto dai Signori Professori: HEDEMANN (Germania), LEVI (Stato d'Israele), BIRSEN (Turchia).

Primo relatore della seduta antimeridiana è il Prof. GERMANI che riassume con molta chiarezza la sua relazione: « Lineamenti dell'ordinamento della proprietà fondiaria del diritto positivo ».

Nel complesso delle norme che hanno per oggetto la terra, considerata nella sua potenzialità produttiva, particolare rilievo assumono quelle che riguardano la proprietà. Esse trovano il fondamento nella Costituzione, che si occupa in modo specifico della proprietà fondiaria. L'esigenza di apportare miglioramenti alle condizioni di produttività della terra e di istituire più progrediti rapporti sociali, ha determinato interventi legislativi che, per il conseguimento di quelle finalità d'interesse generale, hanno dato origine a limiti e vincoli per la proprietà terriera. Se da una parte in determinate situazioni ne è risultata una riduzione nell'autonomia dei proprietari, la proprietà privata resta però integra nel suo contenuto e nei caratteri essenziali. La funzione sociale della proprietà trova la sua positiva espressione e regolamentazione nelle leggi, in virtù delle quali essa assume una configurazione specifica nel quadro generale unitario della proprietà.

La limpida esposizione del Prof. GERMANI, che è servita ad aggiornare i Congressisti sullo stato dell'attuale legislazione italiana, è seguita dalla elaborata e complessa relazione del Prof. BAUR (Germania) che, dopo un penetrante esame preliminare sulla nozione e sulla specificità del diritto agrario — è compito della scienza giuridica di penetrare sistematicamente questa branca del diritto e guardare alla connessione col diritto generale — passa a trattare dell'unità dell'azienda

agraria. Il principio che l'azienda agraria debba essere trattata come unità giuridica, pur ammesso in varie norme del diritto germanico vigente, non è stato ancora sviluppato in tutte le sue conseguenze. Il Codice Civile ha preso in considerazione il concetto di unità dell'azienda solo in alcuni luoghi con l'intento di semplificare rapporti giuridici e di assicurare la tutela del creditore ipotecario. Dopo l'abolizione della legge del Reich sulla successione dei fondi rustici, nel territorio della Repubblica federale non vige un diritto successorio dell'« Anerbe ». Il diritto successorio considera l'azienda agraria come un patrimonio separato che passa unitariamente ad un solo erede. Gli eredi esclusi vengono indennizzati dall'erede stesso. L'attribuzione giudiziale ad uno dei coeredi di un'azienda agraria, appartenenti ad una comunione ereditaria, rappresenta un tentativo interessante: impedire, anche quando il diritto dell'« Anerbe » non ha luogo, una dannosa divisione reale. Inoltre la procedura contro il proprietario negligente, se ha per scopo principale l'interesse pubblico alla produzione agricola, serve anche alla conservazione di quelle aziende che sono messe in pericolo dal modo improduttivo di sfruttamento dei loro proprietari. Ad una maggiore valorizzazione dell'azienda mirano anche i lavori di bonifica, che conducono ad una nuova ripartizione del territorio agrario corrispondente in modo più pieno alle esigenze economiche dell'azienda. Anche la colonizzazione e la riforma agraria hanno come scopo la creazione di nuove aziende o l'ingrandimento delle piccole già esistenti. La stessa espropriazione di grosse proprietà fondiarie rappresenta una possibilità di procurare la terra necessaria alla colonizzazione. Anche terre insufficientemente sfruttate, date in concessione perpetua, e inoltre aziende senza successori o destinate dalla produzione agraria, possono essere impiegate al servizio della colonizzazione specialmente per l'insediamento di contadini profughi.

La relazione del Prof. BAUR è una tra le più incisive nel mettere in risalto come l'unità aziendale sia in definitiva il mezzo tecnico più idoneo per realizzare una proficua riforma dell'ordinamento fondiario, sia sotto l'aspetto della bonifica, che della colonizzazione e della riforma espropriatrice.

Dopo il Prof. BAUR, il Prof. VOIRIN, con la sua ben nota autorità, segnala il tratto caratteristico della proprietà rurale nel diritto contemporaneo, che per il relatore consiste nella consapevolezza del legame della proprietà con il concetto di azienda. Ciò che comporta delle modificazioni nella struttura giuridica del diritto di proprietà e nelle dimensioni del suo oggetto (unità fondiaria), così come nella sua attribuzione per mezzo della divisione successoria (unità giuridica o di appartenenza).

Nei rapporti fra azienda, intesa come unità economica, e l'unità fondiaria, la tendenza è quella di promuovere la coincidenza delle due unità, cioè la riunione nella medesima persona della qualità di proprietario e di coltivatore, per cui il diritto moderno mostra un'aperta sfiducia verso la proprietà capitalista separata dall'azienda affidata ad un affittuario o ad un mezzadro. Tanto che l'ordinamento giuridico opera l'erosione della proprietà a vantaggio dell'affittuario, il cui diritto si arricchisce di tutte le prerogative di cui è stato privato il proprietario, favorendo implicitamente lo smembramento della proprietà in dominio utile, appartenente al fittavolo, e dominio eminente conservato dal proprietario. Il diritto di proprietà torna a farsi valere quando l'azienda è valorizzata dal suo proprietario. Per raggiungere questo risultato la legge dà al conduttore il diritto di prela-

zione e al locatore il diritto di riscatto, optando per la riunione delle figure di proprietario e di conduttore, piuttosto che per la continuità dell'esercizio dell'azienda da parte dello stesso conduttore. La considerazione del fatto sociale spinge il legislatore a incoraggiare l'azienda familiare.

Delineati i rapporti dell'azienda (unità economica) con l'unità fondiaria, il Prof. VOIRIN passa a considerare quelli che intercorrono tra la prima e l'unità giuridica o di appartenenza. È incontestabile che un'azienda possa trovare il suo fondamento su delle proprietà multiple: bisogna però vedere se ciò consenta di ristabilire la coincidenza dell'unità economica con l'unità giuridica e permetta quell'esercizio del diritto di attribuzione integrale costituito dall'art. 832 Cod. Civ. redazione 1938.

Il relatore dopo aver distinto a questo proposito due ipotesi tipiche, riepiloga le posizioni del diritto moderno in materia di proprietà rurale, affermando che l'evoluzione generale della legislazione si sviluppa nel senso nettamente favorevole alla azienda a carattere familiare.

Un ulteriore e solido contributo, che sarà certamente tenuto molto presente dalla dottrina nello sviluppo sistematico del diritto agrario, è stato apportato dalla relazione del Prof. BARBERO con la sua relazione: «Fondo e azienda nell'impresa agricola». Dopo una prima parte dedicata al problema della qualificazione giuridica dell'attività imprenditoriale come fulcro dell'odierno ordinamento del diritto del lavoro e dell'assunzione dell'impresa agricola nell'ambito di questa qualificazione, sia sotto il profilo dell'impresa normale, come nella specificazione della piccola impresa, il relatore tratteggia i rapporti tra impresa e azienda. Il Prof. BARBERO conclude questa prima parte dicendo che l'azienda — per la cui identificazione appare del tutto inadeguata la categoria dell'*universitas* e non meglio rispondente quella del complesso pertinenziale, nè tanto meno, la pluralità atomistica, ma esprime se stessa come unità o *corpo composto funzionale* creato dalla sua organizzazione — si pone in rapporto all'impresa come l'oggetto e lo strumento dell'esercizio di questa. Passa quindi a considerare quanta parte di questo fenomeno sia assunto nell'impresa agricola. E qui, definita l'impresa agricola come «coltivazione del fondo», configurate le varie attività considerate nell'art. 2135 come altrettanti modi di coltivazione del fondo, sostiene che anche per l'esercizio dell'impresa agricola lo strumento tecnico indispensabile è l'azienda e, pur riconoscendo la preponderanza del *fundus instructus* fra tutti gli altri elementi dell'azienda agricola, preponderanza spinta fino al paradosso di considerare questa parte — il fondo più importante del tutto: l'azienda — conclude con questo dilemma: o c'è l'azienda agricola (fosse pur solo nel senso, che il fondo con le sue pertinenze debba considerarsi esauriente di tutta l'organizzazione aziendale) e allora c'è l'impresa agricola, il cui esercizio interessa il diritto del lavoro, o non c'è l'azienda agricola, e allora pur essendoci una coltivazione del fondo, questo fenomeno non assurge a esercizio d'impresa e così non interessa il diritto del lavoro, ma rimane circoscritto nel concetto di esercizio del diritto di proprietà fondiaria.

Rinresce che il numero così elevato di relatori non abbia consentito, per l'usura del tempo, quell'ampia discussione particolarmente proficua in casi, come in questo, e di cui se ne è forse avvertito la mancanza. È augurabile però che sulla Rivista di Diritto Agrario possa continuare quel dibattito impostato così magistralmente nelle solenni sedute del Convegno.

Il Prof. SCHWIND, succeduto al Prof. BARBERO, prospetta un ampio panorama della politica agraria austriaca sotto il profilo legislativo. Dopo un esame storico, il relatore tratta tre problemi: il primo concernente le misure della riforma agraria e lo stato attuale del suolo agrario; il secondo riguardante le limitazioni al trasferimento dei fondi; il terzo avente per oggetto le disposizioni dell'economia agraria e forestale che stabiliscono una parificazione dei lavoratori agricoli con gli altri lavoratori.

Alla fine dell'esauriente e approfondita indagine del Prof. SCHWIND, prende la parola il delegato russo ORLOVSKI, che dopo aver ringraziato a nome dell'Accademia delle Scienze di Mosca fa leggere in italiano il testo della Sua comunicazione: «La famiglia contadina nell'URSS».

Secondo il pensiero dello scienziato russo, la famiglia contadina si presenta storicamente legata con una forma di proprietà privata riguardante la terra, gli attrezzi e i mezzi di produzione. Nella famiglia contadina, come in uno specchio, si riflette il lato specifico della produzione dell'economia agraria: cambia il mezzo della produzione sociale, cambia anche la natura della famiglia contadina. La natura giuridica della famiglia contadina è complessa. In essa strettamente si intrecciano il diritto contadino proveniente da tradizioni e consuetudini e le norme del diritto pubblico e sociale. Attualmente la famiglia contadina è strettamente legata alla produzione collettiva; in fondo la situazione economica della famiglia contadina è determinata dal grado di partecipazione dei membri della famiglia all'economia sociale collettiva. Cosa rappresenta la famiglia contadina come unità produttiva? Questa è un'unione di lavoro dei componenti la famiglia che insieme accudiscono all'economia familiare la quale è ausiliaria nel quadro generale della produzione collettiva; alla base della determinazione di questa unità stanno contemporaneamente tre segni principali: la famiglia, il lavoro, l'azione comune nell'economia familiare. La posizione della proprietà della famiglia contadina è determinata dalla costituzione dell'URSS. Il capo di famiglia non usufruisce di diritti maggiori di quelli che spettano agli altri membri, ma ha, in confronto di loro, un potere di rappresentanza.

Dopo la relazione del delegato sovietico, che ha ben messo in luce l'aderenza della famiglia contadina al fondo, prende la parola il Prof. LEVI, Rettore dell'Università di Tel Aviv.

Riassumendo la sua relazione, una delle più interessanti per l'originalità con cui il problema della proprietà fondiaria è impostato e risolto, Egli espone in rapidi tratti la storia della proprietà agraria presso Israele. L'ordinamento della proprietà agraria, basato sulla legge mosaica, riconosce la funzione sociale della terra della quale si dà possesso ai singoli, in modi che ne garantiscono la coltivazione e ne impediscano il cattivo uso. Durante il dominio romano bizantino, non si hanno prove che nella Giudea conquistata abbia avuto vigore il diritto romano in materia agraria; nel tempo successivo dell'invasione araba e poi durante il dominio ottomano, fu riaffermata la potestà dello Stato sui terreni destinati all'agricoltura, i quali nella quasi totalità erano concessi ai privati con limitazioni dirette a garantire il raggiungimento dello scopo della loro destinazione. Negli ultimi secoli il mal governo della pubblica amministrazione aveva reso desueti i principi predetti del diritto islamico; ma con la colonizzazione ebraica, sviluppatasi negli ultimi cinquant'anni sotto la direzione di un ente pubblico, si è attuata una specie di nazionalizzazione della grande parte dei terreni agrari; e attraverso nuove strutture giuridiche viene

riaffermato ed attuato con maggiore vigore il principio della funzione sociale della terra, prevalente su quello del rigido diritto di proprietà privata. La terra infatti viene concessa a gruppi collettivi o a singoli con vincoli e con espressa condizione risolutiva nel caso di mancata efficiente produttività.

In fine di seduta parla il *leader* della delegazione del Pakistan M. MUZZAFER ALI QIZILBAZ, Ministro delle Finanze, che in un brillante e autorevole intervento espone la situazione agraria del suo giovane Stato in cui l'80% della popolazione su 76 milioni è dedito, direttamente o indirettamente, all'agricoltura.

I lavori riprendono nel pomeriggio. L'Ufficio di Presidenza è composto dai Signori Professori: FITZGERALD, WAGATSUMA, SAMKALDEN.

Ha la parola il Sig. ABENSOUR, delegato della FAO, il quale, dopo avere espresso l'interesse e la simpatia dell'organizzazione delle Nazioni Unite, illustra l'opera della FAO, sottolineando l'importanza del servizio che l'organizzazione può rendere ai giuristi in materia di documentazione legislativa straniera, concernente il diritto agrario.

Dopo di lui, il Prof. VELIDEDEOGLU, della Facoltà Giuridica di Istanbul, riassume la sua importante relazione: «Sguardo al regime della terra in Turchia e alla registrazione delle terre iscritte nel registro fondiario». Il Prof. VELIDEDEOGLU, rilevata l'insufficienza del vecchio regime rurale che si fondava sui principi del diritto di proprietà delle terre appartenenti allo Stato, parla della Legge del 1858 come di quella che è il risultato di un secolare sviluppo giuridico nazionale. Dopo l'abolizione dell'Impero e l'instaurazione della Repubblica, si approvava un nuovo codice civile redatto sul modello del codice civile svizzero. La proprietà fondiaria in Turchia è stata così regolata dal 4° libro del Codice civile riguardante i diritti reali, e inoltre sul modello dell'ordinanza del registro fondiario svizzero è stato preparato un regolamento del registro fondiario turco e istituito un registro fondiario moderno. Nel 1945 è stata approvata dalla grande Assemblea nazionale la legge sulla distribuzione delle terre agli agricoltori, modificata dalla legge del 1950.

Per facilitare l'iscrizione delle terre nel registro fondiario, la legge ha dato la possibilità di dividere il paese in regioni, ed ha fatto sì che essa sia applicata parzialmente; cosicché oggi in Turchia i due tentativi: quello di registrare e quello di distribuire le terre agli agricoltori, procedono parallelamente. È da segnalare, poi, che la Corte di Cassazione Turca in una sentenza di unificazione della giurisprudenza nel 1946 ha considerato il possesso degli immobili senza registrazione come un diritto reale. Più giusto sarebbe per il Prof. VELIDEDEOGLU, definire una tale situazione «una proprietà non registrata».

Al Prof. VELIDEDEOGLU succede il Prof. OSWALD che riferisce sulle idee direttrici della legislazione agraria svizzera, principalmente sulla legge federale per il mantenimento della proprietà fondiaria agricola. Il relatore, che ha avuto parte nella formazione della legge 12 giugno 1951, mette in rilievo che una sana politica agraria deve avere per scopo di creare le condizioni necessarie, in vista della migliore utilizzazione del suolo da parte di famiglie contadine numerose e sane. Dovere dello Stato è quello di sorvegliare che le terre utilizzabili siano ripartite equamente e razionalmente sfruttate. L'agricoltura ha nell'economia pubblica per la sua stessa

natura un posto a parte distinto da quello del commercio e dell'industria. Perciò il popolo svizzero ha adottato un articolo, il 31 bis della Costituzione, secondo cui «quando l'interesse generale lo giustifichi la Confederazione ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, di emanare disposizioni..... per conservare una sana popolazione rurale, assicurare l'efficienza dell'agricoltura e consolidare la proprietà agricola»; dove si sottolinea che il problema sta nella sintesi tra la libertà — che è d'ordine spirituale — e la sicurezza sociale che è d'ordine materiale. La menzionata legge ha appunto per scopo «di proteggere la proprietà fondiaria agricola, fondamento di un ceto rurale sano e capace di uno sforzo produttivo, di promuovere la cultura della terra di rinsaldare i vincoli tra la famiglia e il podere, e di favorire la costituzione e la conservazione di aziende agricole». Tra le innovazioni sono da segnalare: a) il diritto di prelazione legale sull'azienda agricole; b) l'introduzione da parte dei cantoni di una procedura di opposizione; c) le misure di polizia dei cantoni concernenti la mediazione agricola; d) l'obbligo di compensare la perdita di terreni agricoli con attribuzione di altri terreni di corrispondente area; e) maggiore stabilità ai contratti di affitto per proteggere l'affittuario e creare le condizioni di uno sfruttamento razionale dei poderi; f) misure di protezione contro le esecuzioni forzate dannose all'economia.

Non si può non sottolineare l'importanza di questa legge che raggiunge una notevole perfezione tecnica ed indica l'esatta direzione in cui si deve sviluppare razionalmente la legislazione agraria.

La signora RABAGLIETTI, illustrando il tema della sua comunicazione: «Proprietà terriera e impresa nel sistema dell'ordinamento», ascrive la funzione sociale, che si vuol riconnettere alla proprietà della terra o comunque dei beni produttivi, all'impresa come l'istituto che veramente ha in sé un rilievo sociale (per i rapporti di lavoro che in essa si instaurano) ed economico (per l'interesse che ha la collettività alla produzione). Il potere discrezionale non è pertanto collegato alla proprietà, ma all'impresa.

Il Prof. BALAZ riassume la sua relazione su: «La proprietà fondiaria in Cina». L'aspirazione millenaria, dice l'illustre studioso, dei contadini cinesi di possedere della terra propria fu raramente realizzata nel corso della storia, nonostante le molteplici riforme agrarie e le immense rivolte. Questi movimenti interdipendenti formano l'asse dei cicli dinastici. Le istituzioni antiche della Cina «seigneuriale» sono poco conosciute. Il medio evo istituì dei regolamenti agrari; creati per delle ragioni fiscali non sopravvissero alla differenziazione crescente della società sotto i T'ong e sotto i Song, epoca dello sviluppo del commercio. A partire dell'VIII° Secolo, il regime fondiario delle ville o possessi coltivati da affittuari, mezzadri o braccianti, comincia a diffondersi un po' dappertutto. Questo regime generalizza i rapporti tra proprietari ed affittuari nei villaggi cinesi, tendendo ad un estremo frazionamento della terra.

I fattori, che hanno aggravato il problema agrario in Cina quasi insolubile senza l'aiuto dell'industria, sono gli stessi che hanno favorito la conquista del potere da parte dei comunisti. Portati al potere dai contadini, i comunisti avrebbero dovuto occuparsi di loro; al contrario essi considerano la riforma agraria come la prima fase di una politica a lunga scadenza il cui scopo finale è la nazionalizzazione e la statalizzazione della terra.

Al Prof. BALAZ succede il Dott. KOBLER (Germania), il quale riassume la sua perspicua relazione su: «Regime dei beni fondiari agrari forestali nella legislazione germanica». Il chiaro relatore espone anzitutto il concetto della proprietà sociale che risulta dalla costituzione della Repubblica Federale Germanica, e che è basato sul rispetto della dignità della personalità umana. La proprietà, specialmente di beni forestali agrari fondiari, subisce, nell'interesse del bene comune, delle limitazioni anche nella sua circolazione, proclamate non nella Costituzione Federale, ma nelle Costituzioni di quasi tutti gli Stati Federali. Tali limitazioni sono fondate non sui bisogni momentanei di periodi eccezionali di emergenza o sui programmi economici di partiti politici, ma sulla natura stessa degli uomini, sul regime dei vicendevoli rapporti e su quelli con le cose che ci circondano. Il relatore dimostra che i principi del regime legislativo della circolazione dei beni fondiari agrari forestali sono rimasti gli stessi del 15/3/1918 nonostante tutti i mutamenti di regime politico: l'uno è suggerito da una politica alimentare in senso stretto, cioè dalla garanzia della coltivazione regolare e l'altro da una politica agraria preventiva, allo scopo di garantire una struttura agraria sana e resistente anche nei periodi di crisi.

Il Prof. NOILHAN, Direttore dell'Istituto degli alti studi agrari di Parigi, espone la sua relazione che ha per tema: «Il concetto d'unità dell'azienda agraria e la sua protezione giuridica». Per molto tempo le legislazioni agrarie dei diversi paesi hanno ritenuto che le aziende agrarie fossero divisibili all'infinito a differenza delle aziende industriali e commerciali. Ne è risultato: 1) lo spezzettamento eccessivo della terra; 2) la diminuzione sempre più accentuata della superficie delle terre riunite in una stessa azienda agricola. Lo sviluppo della meccanizzazione agraria ha costretto agronomi e giuristi a preoccuparsi della questione e li ha spinti a porvi rimedio. Così è nato il moderno concetto di unità dell'azienda fondiaria, vale a dire un insieme di terre e di edifici costituenti un complesso economico unitario del quale occorre assicurare la salvaguardia, in base a considerazioni suggerite dalla tecnica.

Il legislatore ha pertanto modificato gli articoli 815 e 832 del Codice Civile che funzionavano, altrimenti, come un vero e proprio meccanismo di smembramento del suolo. Esso ha posto come principio che il frazionamento delle eredità debba essere evitato e soprattutto ha dato al congiunto sopravvissuto e ad ogni comproprietario di una azienda agricola costituente un'unità economica, la possibilità di farsi attribuire integralmente, in seguito alla divisione, tale azienda, salvo conguaglio.

Si tratta evidentemente di una disposizione fondamentale.

Ma altre disposizioni sono state prese per ovviare all'eccessiva permanenza nelle stesse mani dell'azienda agraria. Così il legislatore francese ha attribuito un salario differito ai figli e alle figlie rimasti con i genitori sull'azienda e che hanno così contribuito alla sua valorizzazione. Occorre ugualmente osservare che da alcuni anni si vanno costituendo numerose società civili ed agrarie che hanno il fine di por rimedio agli inconvenienti delle divisioni successorie.

Ma queste società civili appaiono poco maneggevoli e sarebbe opportuno prendere in considerazione delle disposizioni più vicine a quelle che regolano le società commerciali.

Inoltre la legislazione francese volta alla tutela della unità dell'azienda, non è

applicabile che al disotto di un certo «minimum» fissato per decreto prefettizio.

Il relatore suggerisce la creazione, a seguito del presente congresso, di una commissione internazionale che studi le disposizioni prese, nello stesso senso, nei vari paesi interessati, allo scopo di dedurne i concetti comuni, e, se del caso, per suggerire ogni opportuna modificazione.

Il delegato Sovietico AXENIONOK illustra i lineamenti fondamentali della legislazione agraria nell'URSS. Nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche il possesso della terra è ammesso come godimento. Non si può possedere la terra e non utilizzarla secondo gli scopi ai quali essa è destinata e conferita in godimento dallo Stato proprietario delle terre. La terra, non essendo una merce, è completamente sottratta alla circolazione mercantile e non può essere oggetto di transazioni giuridiche civili. Lo Stato Sovietico assegnando la terra in godimento — essa viene distribuita fra i singoli possessori, in modo pianificato — controlla rigorosamente che questa terra venga utilizzata in conformità alla sua destinazione economica. Nella legge agraria fondamentale dell'URSS del 1928 all'art. 7 viene stabilita la capacità giuridica agraria dei cittadini dell'URSS, i quali non solo ricevono la terra in godimento personale, ma partecipano anche al godimento sociale della terra dei Kolkos, dei Sovkos e delle altre aziende, istituzioni e organizzazioni statali, sociali e cooperative. L'Art. 10 della Costituzione garantisce, inoltre, ai cittadini il diritto al godimento personale della casa di abitazione e di azienda domestica ausiliaria attinente alla casa. Lo Statuto tipo dell'Artel agricolo fissa anche le dimensioni degli appezzamenti alle fattorie dei Kolkosiani.

Nella società socialista tutti coloro che usufruiscono delle terre e in particolare coloro che si dedicano all'agricoltura, siano essi Sovkos o Kolkos, operai e impiegati e anche contadini individuabili, usufruiscono della terra loro assegnata come se si trattasse della proprietà, con l'unica differenza che essi non possono acquistare o vendere o cedere in affitto o gravarla di ipoteche. Nessuno di coloro che usufruiscono della terra può essere privato del diritto di godimento in casi diversi da quelli previsti dalla legge.

Tutti coloro che godono della terra utilizzandola secondo la sua destinazione, e in conformità del piano statale di sviluppo dell'economia nazionale hanno il pieno diritto di proprietà personale sui prodotti agricoli che essi hanno ottenuto sullo appezzamento assegnato. Questo diritto scaturisce direttamente dall'art. 25 del Codice agrario del 1922. Nell'Unione Sovietica la terra viene assegnata per scopi determinati (per l'utilizzazione agricola, per costruire case di abitazione e per altri lavori edilizi). L'utilizzazione della terra in rigorosa aderenza alla sua destinazione è un dovere di chi ne ha il godimento. Questo permette di pianificare efficacemente il sistema della produzione agricola e anche del godimento della terra.

Il Prof. ZULUETA (Spagna) espone la sua relazione sull'impresa agraria. A metà del Secolo XIX^o nella legislazione spagnola si fa luce un concetto di impresa che supera quello dell'inizio del secolo fortemente influenzato dalle ideologie individualistiche. Oggi si guarda all'impresa come ad un'istituzione sociale con fini propri. Le leggi costituzionali spagnole riconoscono nell'impresa un complesso di contributi della tecnica, della mano d'opera, del capitale, con subordinazione dei valori economici a quelli di carattere umano e al bene comune. Gli sforzi della politica agraria spagnola si vanno orientando verso il rafforzamento dell'impresa agraria, sia

di quella a carattere familiare contadino, sia di quella che si attua nella grande azienda meccanizzata. Di ciò formano buone prove, tra le altre, le leggi sui patrimoni familiari, sulle aziende agrarie modello, sulle aziende dichiarate bisognose di miglioria.

L'Avv. GALLONI riassume la sua comunicazione che concerne la proprietà fondiaria e la sua destinazione. Il relatore parte dallo studio del diritto soggettivo di proprietà e ne individua la caratteristica essenziale nella titolarità attribuita al soggetto nell'ambito dell'ordinamento. Prendendo poi in esame il regime della proprietà fondiaria, cerca di dimostrare come esso non incida sul concetto unitario del diritto di proprietà. Il concetto di proprietà fondiaria infatti è conseguente alla destinazione della terra a costituire il fondo come unità produttiva, elemento base dell'ordinamento istituzionale dell'impresa agricola. Il relatore cerca poi di dimostrare come la funzione sociale, cioè il complesso degli obblighi e degli oneri cui viene assoggettata la proprietà fondiaria, discendono dall'ordinamento istituzionale della impresa agricola al cui servizio la proprietà fondiaria stessa è stata destinata per iniziativa del suo titolare. L'Avv. GALLONI conclude, infine, dimostrando come la destinazione del bene secondo i fini istituzionali di qualsiasi ordinamento pubblico o privato che sia, comporta una speciale disciplina del regime giuridico del bene stesso.

Il Prof. BIRSEN (Turchia) illustra, in fine di seduta, il carattere decisamente innovatore della legge sulla distribuzione delle terre agli agricoltori approvata l'11 Giugno 1945 n° 4753. Lo scopo da essa perseguito non è solamente quello di dividere delle terre fra gli agricoltori che ne siano privi, ma di procurare loro dei mezzi di produzione, di creare villaggi, di elevare in definitiva il livello economico generale. La riforma fondiaria è lo strumento idoneo per elevare il livello di vita della popolazione turca e il reddito nazionale.

Il giorno 31 Marzo fu dedicato ad una visita all'Ente di Riforma della Maremma e Fucino. Vivo interesse mostrarono i congressisti ai risultati ottenuti dalla Riforma. Dopo un approfondito contatto con la zona di S. Luce, sosta a Livorno per il pranzo offerto gentilmente dalla Presidenza dell'Ente. Nel pomeriggio, sulla strada di ritorno, la stupenda piazza dei Miracoli di Pisa rifuse, con il fascino della sua luce e l'incanto festoso dei suoi marmi policromi, il dispendio di forze che la visita all'Ente aveva richiesto. Una fugacissima visita alla tomba di Ilaria del Carretto nel duomo di Lucca, completò, per quanto lacunosamente, il sommario *exursus* alle cose di interesse artistico che impreziosirono la giornata.

La mattina del 1° aprile ripresa dei lavori. L'Ufficio di Presidenza è così composto: ORLOVSKI (Russia), HUSSAIN (Pakistan), EVELPIDIS (Grecia). Tema generale: « Contratti e lavoro agricolo ».

Il prof. CARRARA, chiamato a Roma per impegni del Suo alto ufficio, prima di illustrare la sua relazione — che avrebbe dovuto essere letta nel pomeriggio nell'adunanza speciale per il credito agrario — porse il saluto del Sindaco di Roma ai congressisti. La relazione, che aveva per tema la cambiale agraria, era già stata pubblicata nel numero speciale di Banca e Credito, al quale, pertanto, facciamo rimando. Dopo di lui, il prof. MOLITOR (Germania), espose le conclusioni della Sua elaborata relazione su: « La regolamentazione giuridica del lavoro agricolo ».

Il lavoro umano costituisce, insieme alla natura, il fattore di produzione più ne-

cessario nell'economia agricola. Oltre alle forze di lavoro dell'agricoltore e della sua famiglia è richiesto, soprattutto nelle medie e grandi aziende agricole, il contributo di forze di lavoro di provenienza diversa. Queste non possono più essere ottenute, o solo eccezionalmente, in via obbligatoria, attraverso un collegamento sistematico delle medie e grandi aziende con le piccole aziende contadine. Il lavoro salariato qualificato è indispensabile.

L'intensivazione dell'economia agricola, connessa alla sua razionalizzazione, nella specie meccanizzazione e motorizzazione della produzione, conservazione e standardizzazione, elaborazione e smercio dei prodotti, richiede in quantità adeguata lavoro specializzato fornito da elementi tecnicamente istruiti. Ciò messo in relazione con la libera circolazione delle forze del lavoro, conduce ad un'approfondita assimilazione del lavoro agricolo al lavoro dell'economia industriale. Il diritto del lavoro che nell'interesse sociale si è sviluppato in questo ambito deve perciò trovare applicazione nei suoi principi fondamentali anche nel lavoro agricolo. Le differenze che si riscontrano nel lavoro agricolo dei singoli Stati rendono più difficile una regolamentazione giuridica unitaria anche nelle questioni fondamentali e fanno apparire inutile un regolamento unitario internazionale della materia. Del resto anche all'interno dei singoli Stati, il regolamento del lavoro agricolo dovrà possibilmente essere lasciato ai contratti individuali e collettivi messi in opera dagli interessati. Un regolamento giuridico coattivo è già perciò che concerne la difficoltà di sorvegliarne l'esecuzione, da limitarsi ai casi eccezionali. La particolare regolamentazione del lavoro agricolo deve limitarsi a quelle norme che sono richieste dalla natura propria dell'economia agricola. Si deve inoltre affrontare il problema se sia necessario un trattamento diverso per la piccola azienda contadina, in cui le forze del lavoro sono fornite in modo prevalente dalla famiglia e un trattamento diverso per la grande azienda economico agraria che è basata sul lavoro salariato specializzato. Il lavoro della piccola azienda contadina dovrebbe essere infatti considerato affine a quello di una azienda domestica, mentre il lavoro nella grande azienda agricola dovrebbe essere considerato affine al lavoro industriale. Una regolamentazione particolare del lavoro agricolo richiede un'adeguata determinazione concettuale dell'azienda agricola per la quale essa deve valere. In special modo deve esser chiarito il trattamento da farsi al lavoro nelle aziende complementari dell'economia agraria in cui sono effettuate prestazioni di lavoro analoghe al lavoro industriale.

Dopo il Prof. MOLITOR, il Prof. BASSANELLI (Italia) illustrò la sua suggestiva relazione che aveva per tema uno degli argomenti più ricchi d'interesse: « Il lavoro come fonte di proprietà della terra ». Con l'abituale finezza di indagine il relatore notò che sotto la vivace critica alimentata dalla questione sociale, il conservatorismo dei vecchi codici ha ceduto e tutto il settore del contratto di lavoro ha conseguito garanzie e tutela della personalità umana del lavoratore. L'introduzione poi degli istituti dell'impresa e dell'azienda hanno mostrato come il lavoro sia accrescimento di ricchezza dell'azienda stessa. In agricoltura, il diritto del lavoratore alla partecipazione della proprietà della terra ha trovato invalicabile ostacolo nella rigidità della garanzia concessa al proprietario, per cui tutto ciò che rientra nei limiti e nell'unità dell'oggetto fa parte dell'individualità stessa del bene.

Una costante linea storica collega noti episodi di antagonismo tra proprietà e lavoro dall'età più antica fino a noi. Con una legge di 20 anni fa (la legge 3 aprile 1933, n. 437), si è voluto chiaramente liberare il principio del lavoro, che già urgeva

con le sue impellenti esigenze, dalla formula ambigua in cui era stato nascosto nel contratto agrario e confuso con l'esercizio del godimento del fondo.

Il fenomeno organizzativo nelle sue varie strutture nelle quali sono combinate nei loro molteplici aspetti l'elemento soggettivo, collegato all'attività di produzione, e quello oggettivo, costituito dal rapporto con il fondo, non è più estraneo al diritto. All'intima conpenetrazione di questi due elementi, donde scaturisce il vigore dell'organismo produttivo a base familiare, non corrisponde nell'impresa del piccolo affittuario, del mezzadro e del colono parziario, altrettanta energia nel rapporto che vincola la terra all'impresa. Da questa premessa muovono le direttrici di tutte le riforme dei contratti agrari: continuità del rapporto per garantire la permanenza dell'impiego del lavoro familiare, possibilità per il coltivatore di imporsi come acquirente a titolo oneroso per diritto di prelazione. Pure sotto il segno del riconoscimento del principio del lavoro, sono le leggi sulla cosiddetta proprietà contadina. La P.A. deve espropriare a favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, i fondi in cui prima dell'anno 1948 sono stati predisposti piani di bonifica secondo le norme del T.U. 10 aprile 1905, n. 467, allorchè accerti che le condizioni attuali della terra non corrispondono a quelle predisposte dal piano a causa dell'inerzia del proprietario il quale si è rifiutato di eseguire i lavori prescritti. In questi casi il Prof. BASSANELLI vede una prima applicazione dell'art. 838 C.C.: la proprietà non resiste quando non sia sorretta dal lavoro.

Circa le garanzie offerte dal nuovo proprietario nella gestione dell'impresa assicurata gli aspetti più urgenti e gravi si prospettano in tutta la legislazione sulla colonizzazione interna e sulla riforma fondiaria. Particolare interesse presenta il rapporto giuridico che si instaura nella colonizzazione tra ente e famiglia contadina in ordine all'unità fondiaria e genericamente indicato sotto il nome « assegnazione ». Perchè esso ricalca il ciclo ideale che il contratto agrario compie perennemente nella storia.

Dopo la penetrante indagine del Prof. BASSANELLI, il Prof. WÖRHMANN (Germania) riassume la sua relazione che ha per oggetto: « Dalla legge del Reich sul fondo ereditario al recente ordinamento dei fondi ». Il relatore mette in evidenza l'utilità del diritto di successione integrale per la conservazione dei fondi. Nei territori nei quali il diritto di successione integrale non è attuabile per l'esistenza di consuetudini successorie opposte, è raccomandabile di non lasciar dipendere l'origine bensì la scomparsa del « Hof » da una richiesta del proprietario. Nella serie delle persone che hanno il diritto alla successione integrale il sesso maschile ha la preferenza su quello femminile. La misura dell'indennità deve corrispondere all'interesse economico giuridicamente fondato, senza che le indennità gravino di un debito eccessivo il fondo.

Il Prof. GIORGIANNI (Italia) esamina gli antecedenti e la legislazione vigente in materia della piccola proprietà contadina. Tale istituto, individuato nella proprietà di un fondo appartenente al coltivatore diretto e sufficiente al lavoro della sua famiglia, è considerato anche alla luce delle disposizioni dettate in tema di assegnazioni di terre ai contadini nell'ambito della riforma agraria. Il Prof. GIORGIANNI avverte tutta l'importanza che questo istituto assume nel nuovo diritto agrario, ma anche l'esigenza che la sua autonomia giuridica si esprima indipendentemente dall'attuazione delle leggi sulla riforma agraria e che si provveda ad una sua regolamentazione meno provvisoria e insufficiente di quella attuale. In particolare le direttive di una futura legislazione, che permetta alla piccola proprietà contadina di divenire elemento di

progresso tecnico e sociale, devono avere di mira la indisponibilità del fondo, l'attuazione di una successione ereditaria anomala che eviti anche lo smembramento del fondo o la sua perdita da parte della famiglia, e la riunione dei piccoli proprietari vicini in consorzi e cooperative.

Il Prof. DE JUGLART (Francia) intrattiene i congressisti sulla sua relazione: « La protezione dell'unità economica del bene agrario nel diritto obbligatorio francese ».

Il relatore, ben noto autore di un trattato di diritto agrario ed uno dei commentatori, in collaborazione col Suo Collega PAUL OURLIAC, dello statuto dell'affitto e della mezzadria, illustra i mezzi messi in opera dal legislatore francese e dalla giurisprudenza che lo interpreta, per evitare lo smembramento del bene rurale, al fine di mantenere l'indivisibilità della proprietà fondiaria.

Il Prof. FHER (Svizzera) tratta dell'evoluzione della tutela del suolo agrario nel diritto svizzero. Al tempo dell'elaborazione del Codice Civile Svizzero del 1907 il legislatore dovette rinunciare ad introdurre disposizioni speciali sui rapporti giuridici agricoli. In questa epoca si tendeva a consolidare i diritti del proprietario e facilitare la libera circolazione dei beni immobili. Il C.C.S., pur ispirandosi a istituzioni giuridiche tradizionali, ha, tuttavia, creato una soluzione originale che non ha trovato corrispondente nella legislazione degli altri Paesi Europei. Le circostanze economiche obbligano a derogare alle concezioni tradizionali. La revisione dello status legale che tendeva a restringere diritti di libera disposizione delle terre agricole procedette per tappe. Il regime attuale non è molto soddisfacente. Non esiste un controllo efficace dei prezzi di acquisto e le disposizioni speciali si trovano sparse in leggi diverse che non hanno rapporti intrinseci tra loro. L'evoluzione si è, per così dire, arrestata a metà strada.

Il Prof. I. V. PAVLOV (URSS) riferisce sui principi giuridici dell'organizzazione del sistema colcosiano nell'URSS.

Dopo aver dato alcune cifre indicative sull'attuale struttura dell'agricoltura sovietica che si articola in ben 94.000 grandi aziende collettive contadine che hanno sostituito 25 milioni di piccole aziende private esistenti 25 anni fa, e comprende 8.950 stazioni statali di macchine e trattori e infine 4.825 grandi aziende agricole statali (Sovcos), il delegato sovietico parla dei principi che presiedono alle associazioni dei contadini nelle cooperative: libero consenso dei contadini ad unirsi nelle aziende collettive; giusta combinazione degli interessi personali dei colcosiani con gli interessi sociali; interessamento materiale dei colcos allo sviluppo della loro produzione sociale. A questo fine nel 1953 sono stati notevolmente aumentati i prezzi statali di ammasso per i prodotti agricoli colcosiani. Un quarto fondamentale principio giuridico dell'organizzazione dell'attività delle aziende collettive nell'URSS è quello dell'autonomia e della più completa democraticità della vita dei colcos nell'amministrazione e nella disposizione della proprietà colcosiana. Questa, a differenza della proprietà statale, è proprietà di gruppo. Lo Stato non ne può disporre. Il quinto principio del sistema colcosiano nell'URSS è costituito dall'aiuto materiale ed organizzativo che lo Stato Sovietico fornisce ai colcosiani.

Il Prof. PALMA LABASTIDA (Venezuela) illustra brevemente, ma con efficacia, l'evoluzione storica giuridica della proprietà terriera nel Venezuela, che può essere riassunta nei seguenti quattro punti:

1) La proprietà ha una funzione sociale e in armonia con questo postulato la proprietà rurale è sottoposta a limitazioni, a restrizioni e ai vincoli legali che la rea-

lizzazione della riforma agraria richiede; 2) anche in riferimento alla funzione sociale cui la proprietà deve adempiere, si accorda la massima protezione ai proprietari di fondi rustici coltivati o amministrati razionalmente; 3) senza pregiudizio per le libertà di contrattazione relativa all'acquisto di terre e per favorire l'incremento della produzione agricola si concreta la politica che deve essere seguita dai pubblici poteri per il frazionamento delle proprietà rurali, allo scopo di assegnare la terra a coloro che la lavorano; 4) per garantire il raggiungimento di questo scopo si afferma il diritto spettante a ciascun individuo o gruppo idoneo ai lavori agricoli di farsi assegnare dallo Stato terreni economicamente coltivabili.

Nella seduta pomeridiana — Presidenza: Prof. DEMELIUS (Austria), Prof. O'SHIEL (Irlanda), Prof. KINCH (Danimarca) — dopo un breve intervento del Dott. SABINI, prende la parola il Prof. OLLIVERO (Italia).

Il Prof. OLLIVERO riesamina sotto l'aspetto dogmatico storico la natura giuridica dell'affitto agrario; in particolare la soluzione adottata dal C. Civile italiano del 1942, che dopo aver formulato, a somiglianza di ordinamenti giuridici di altri paesi, una disciplina alla locazione di cosa produttiva (affitto) nel quadro della medesima, ma distintamente, ha dettato norme per l'affitto agrario in genere e per l'affitto agrario a coltivatore diretto in specie, tutte caratterizzate da contenuto di ordine pubblico e dal requisito tipico del *fundus*. Mette in evidenza l'importanza di questo requisito e l'importanza della correlativa disciplina che il Cod. ha dato dell'impresa e della piccola impresa. Rileva alcune prospettive assunte dalla proprietà fondiaria nella moderna elaborazione della sua natura giuridica. Considera le norme della legislazione eccezionale italiana del dopo guerra sull'affitto a coltivatore diretto, alcuni scritti della dottrina e qualche norma dei progetti sulla riforma dei contratti agrari; e dopo averne riscontrati parecchi aspetti negativi, a conclusione della critica, sostiene l'opportunità del riesame sistematico dell'importante materia che tenga soprattutto presente la natura giuridica dei vari istituti che permettono alla proprietà fondiaria la funzione dinamica di impresa, quando il soggetto titolare della proprietà è distinto dal soggetto titolare dell'impresa.

Il Dott. CRISCI (Italia), premesso l'esame delle disposizioni del Cod. Civ. del 1865, del contratto collettivo di lavoro per la conduzione dei fondi a mezzadria nella regione toscana, della Carta della mezzadria, esamina il problema della divisione degli utili nella mezzadria, criticando l'atteggiamento giurisprudenziale contrario all'immediata ripartizione dei prodotti e degli utili. Sono ammesse le ripartizioni dei prodotti ed utili e i relativi saltuari rimborsi di spese nel corso nell'annata agraria indipendentemente dalla chiusura annuale del conto colonico, in quanto il diritto di proprietà del mezzadro sulla propria quota non è convertibile nei diritti di credito per la semplice registrazione sul libretto colonico.

Dopo che il Prof. O'BRIEN (Irlanda) ha sottolineato alcuni aspetti della relazione irlandese, il Prof. MILANI parla della « natura dei fatti e delle cose nei contratti agrari ». Il docente italiano, dopo aver stabilito la rilevanza della natura dei fatti in genere in diritto agrario, ne esamina la formazione nel campo contrattuale e dell'autonomia dei privati. Ne deduce che i contratti agrari, pur non costituendo un genere sommo, presentano tuttavia una certa unità che può essere dimostrata sia nell'evoluzione storica, sia classificandoli dal punto di vista dell'oggetto (comodato di fondo rustico, sequestro, anticresi, enfiteusi, colonia ad meliorandum, mezzadria, colonia, soccida e varie forme di compartecipazione).

Conclude, infine, illustrando le conseguenze e la rilevanza che la natura dei fatti

e delle cose può avere sia nel campo della interpretazione, sia nella gerarchia delle fonti e in particolare in rapporto alla consuetudine.

Infine, il delegato cileno Prof. PRATZ GONZALES ha un efficace intervento sull'autonomia del diritto agrario che tradurrà poi in voto nella seduta di chiusura.

La mattina del 2 aprile — Presidente il Prof. MESSINEO (Italia) — i lavori si concludono, dopo una serie di interventi, tra cui ricordiamo quello elevatissimo del Magnifico Rettore dell'Università di Firenze, prof. PAOLO E. LAMANNA, del prof. MOLITOR, del dottor. KOBLER, del prof. ASCARELLI, del prof. ROSSI, dell'Avv. NEHRU, del prof. VOIRIN, con un ordine del giorno il cui testo, attraverso alcuni emendamenti proposti dalla delegazione sovietica, risulta il seguente:

Il Primo Congresso Internazionale di Diritto Agrario rilevando l'importanza assunta dal diritto agrario nei suoi problemi e nei suoi principi generali,

fa voti

che sia istituito in Firenze un Comitato internazionale di diritto agrario che segua, raccolga ed elabori tutti gli elementi attinenti allo sviluppo di questo diritto

e dà mandato

al Prof. GIANGASTONE BOLLA dell'Università di Firenze di stabilire gli opportuni accordi con l'Accademia dei Georgofili così come con la FAO, con l'OECE, con le altre organizzazioni tecniche e scientifiche e coi partecipanti al Congresso ai quali Egli riterrà opportuno rivolgersi per provvedere alla costituzione del Comitato sopradetto e al suo funzionamento.

Su proposta del prof. ASCARELLI, il prof. VOIRIN per la Francia accetta di organizzare il secondo Convegno Internazionale di diritto agrario a Parigi, nel 1957.

Infine il Professor BOLLA riassume, con una mozione conclusiva, i risultati scientifici del Convegno di Firenze.

Per l'importanza che tale mozione conclusiva ha, ci permettiamo riprodurre integralmente il testo:

« Il tema da noi posto all'inizio di questi nostri lavori fu così formulato:

« Dato l'interesse individuale e universale all'uso privato della proprietà terriera (qualificata dalle nuove Costituzioni bene strumentale o strumento di produzione) quali i limiti e le condizioni perchè la sua disciplina resti nella sfera del diritto privato »?

È pregiudiziale all'indagine, si disse, tener conto delle nuove Costituzioni politiche le quali pongono al detentore del suolo coltivabile un *imperativo categorico* che in termini *economici* può così enunciarsi « se tu vuoi conservare la terra, ricchezza di prevalente interesse sociale, uniformata nel suo uso a principi di *solidarietà* ».

In termini giuridici l'imperativo economico può così tradursi:

« Se non vuoi essere espropriato subordinati agli interessi riconosciuti e protetti dalla Costituzione ».

L'art. 838 del vigente Codice civile italiano sembra enunciare questo principio.

Il tema così posto, dato l'invito dell'O.N.U., non doveva, nè poteva essere affrontato individualmente da Paesi o da Scuole, ma portato alla considerazione di Paesi e di giuristi tra i più qualificati.

I risultati dell'incontro sono stati degni dell'aspettativa, per merito dei Partecipanti, del numero di Paesi rappresentati, dall'alto livello dei lavori.

I relatori ci hanno informato delle *esperienze* più varie, *risultato* di vicende storiche, di reazioni politiche e rivoluzionarie; di eventi dovuti alla nascita di nuovi Paesi, di aspirazioni di popoli e di regimi a forme nuove di civiltà e di rinnovamento delle strutture agrarie.

Senonchè, come ha rilevato il collega ASCARELLI, l'interpretazione del fenomeno della terra non è univoco.

Vi sono diversità tematiche dovute al diverso grado di evoluzione della legislazione agraria nei diversi Paesi; alla varietà di apprezzamento nel valutare la *crisi* che il regime giuridico della proprietà terriera presenta in questo momento della vita dei popoli; diversità di *metodo* nell'analizzarlo; e conseguentemente diversità di principio e di mezzi giuridici per render possibile la permanenza, la conservazione della proprietà privata del suolo agrario.

Vi è chi pensa — come chi ha l'onore di parlarvi — che il problema della terra debba riportarsi alle sue basi romanistiche e cristiane; chi invece ritiene ch'essa debba conservare il regime e lo spirito prevalso nelle dottrine della fine del sec. XVIII e del XIX; chi infine che, attraverso il binomio proprietà-impresa, sia questa cioè l'economia dell'impresa che debba incidere sul diritto di proprietà e sui diritti del proprietario.

L'Istituto di Diritto Agrario dell'Università di Firenze, da osservatore obiettivo, prende atto di queste differenze e di quella ulteriore che ne deriva di fronte alla ricostruzione dell'*jus proprium* dell'agricoltura.

Il diritto agrario appare infatti ad alcuni come un settore dell'esperienza giuridica costituita da un complesso di *deroghe* al Codice civile; ad altri un complesso di norme dovuto ad un processo di *specificazione* e di *adattamento* a situazioni particolari; a chi infine e siamo lieti di annoverare tra questi Colleghi eminenti (oltre a FEDERICO DE CASTRO per la Spagna, RENÉ SAVATIER e de JUGLART per la Francia, POLAK e SAMKALDEN per l'Olanda, S.S. NEHRU per l'India, SIDERIS ed EVELPIDIS per la Grecia) JUSTUS WILHELM HEDEMANN, un ordinamento organico con principi, elementi, spirito e direttive proprie: *jus proprium* che ha cause intrinseche e storiche da cui deriva la formazione autonoma del diritto agrario. Diritto che va posto in rapporto con la storia dell'economia dell'agricoltura, della civiltà di un popolo.

Ma la diversità delle valutazioni e delle interpretazioni non nega anzi conforta qualche conclusione.

Non tanto l'agricoltura quanto la produzione agraria, come momento particolare del processo economico (in quanto l'uso dei beni agrari da parte dell'uomo avviene per *umentare e rendere permanente la utilità* vale a dire per fargli godere, o farvi partecipare, le categorie interessate, la produzione agraria, ripeto, ha forme e fasi che interessano il diritto, ha mezzi personali e reali, fatti ed atti che la caratterizzano; infine mezzi giuridici che facilitano o ritardano lo sviluppo del fenomeno produttivo agrario.

Il Rapporto del Consiglio economico e sociale dell'O.N.U. e della F.A.O. — a suo tempo ricordato — rivela che pur a quegli economisti e sociologi l'operare dell'uomo in relazione all'utilizzazione del suolo coltivabile appare in termini e modi che favoriscono, che possono ritardare ed anche impedire la produzione e il programma economico.

Senza dubbio vi è un *modo di disporre dei beni agrari* che risulta favorevole o contrastante con gli scopi della produzione, e l'interesse protetto dal diritto.

Considerati poi nel suo insieme, il complesso dei nostri lavori e le conversazioni private ci hanno portato a constatare:

— che la possibilità della permanenza della proprietà privata del suolo coltivabile *non è contestata*. Si riconosce anzi che le folle contadine, i produttori tendono sempre più all'uso privato del suolo coltivabile. Solo si rileva che la concezione individualista o egoistica della proprietà cede sempre più il passo a forme di organizzazione familiare, aziendale, di cooperative di mano comune, di gruppi insomma;

— che dalla crisi presente della proprietà fondiaria agraria esce una tendenza diretta ad assicurare formule e ordinamenti che garantiscono la conservazione della proprietà privata; la sua organizzazione a fini produttivi; *limitandone perciò l'indebitamento, vincolandola* in ordine alla *circolazione*, proteggendola più energicamente nei *trasferimenti* e nelle successioni in relazione alla specifica funzione economico-sociale.

La proprietà terriera così intesa ha in se stessa i valori che la legittimano e la evolvono perchè essa diventi *stabilizzatrice dell'ordine sociale*;

— che la ridistribuzione terriera e la permanenza della proprietà del suolo agrario si riflette nelle strutture sociali. E per ciò conseguente e generalmente sentita l'esigenza di attribuire all'agricoltura un'organizzazione sociale corrispondente e idonea ad assicurare l'effettiva osservanza delle norme;

— che infine la struttura della produzione agraria rivela l'esistenza di bisogni, di interessi, di istituzioni che sono il contenuto fondamentale dell'ordine economico, morale, giuridico della agricoltura.

Ed è pertanto da questi risultati, immediati e mediati del nostro incontro, che *trae motivo* e si *rafforza* il pensiero espresso nella nostra nota introduttiva.

Dell'opportunità cioè che sia costituito un Comitato di studi giuridici agrari (presso l'Accademia dei Georgofili) composto di Voi tutti, che elabori i risultati dei nostri lavori e dia continuità, conoscenze, progresso, al lavoro compiuto.

Il contenuto ideale e costruttivo della nostra proposta possa accogliere il Vostro consenso e l'onore della Vostra approvazione, della Vostra collaborazione per il bene dei nostri Paesi, per il bene comune ».

La mozione conclusiva ci esime dal fare un bilancio scientifico del Convegno, che, del resto, non rientrerebbe nello scopo ampiamente informativo di questa cronaca e che d'altra parte, prima della pubblicazione degli Atti, riuscirebbe incompleto e manchevole.

Molte relazioni, infatti, sono state date per lette e fra queste ve ne sono alcune fondamentali, come per es. quella del prof. DE CASTRO, già ricordata, quella del prof. OURLIAC ecc., ai fini di una valutazione dell'apporto scientifico e sistematico recato dal Convegno.

D'altra parte pensiamo che l'utilità di questo Convegno non sia tanto da ricercarsi nei risultati dogmatici — che pure non sono mancati — quanto, piuttosto, in quell'orientamento, chiaramente emerso dallo svolgimento dei lavori, che tende a programmare la produzione agricola, articolandola in fondi, base territoriale di altrettante aziende, costituenti organiche unità funzionali sulle quali si impernia tutta l'attività agricola.

Problemi spesso avvertiti e risolti sul terreno politico legislativo ancor prima che la dottrina abbia potuto inquadrali e contenerli nell'alveo di una dogmatica tradizionale.

Le venti riforme fondiari finora attuate ed alcune leggi — come quella inglese del 1948 e quella della Repubblica federale germanica — ci mostrano come un'oculata e più giusta distribuzione di terre illumini il cammino dell'uomo nell'ascesa del lavoro verso la proprietà.

In questo quadro, non nuovo bensì ricorrente nella storia, come ha dimostrato il professor BASSANELLI, si intendono ed acquistano rilievo anche i contributi della dottrina volti ad un'affermazione, oltre che del lavoro (BASSANELLI, VOIRIN, MOLITOR), dell'unità dell'azienda (BAUR, NOILHAN, OSWALD, SAVATIER, VOIRIN, WÖRH-MANN), dell'istituzionalità dell'impresa (BALLARIN), dell'adesione dei contratti agrari al fondo (MILANI, OLLIVERO, OURLJAC), di un regime speciale di corcolazione dei beni agrari forestali (KOBLER).

L'accentuata flessione del normativismo e l'aprirsi dei rapporti agrari al soffio vivificatore di una legislazione che, sia pure frammentariamente, pone al centro la tutela della comunione di vite dell'uomo con la terra, indicano ormai chiaramente, la strada da battere.

Non ultimo merito del Convegno questo, se è riuscito a documentare come un problema di vite non possa essere contenuto nello stretto cerchio di uno schema logico, avulso dal reale, ma si ponga necessariamente come un fatto irrompente nella cultura e nella civiltà dei popoli.

CARLO ZACCARO
Assistente nell'Università di Firenze

PARTE SECONDA

GIURISPRUDENZA

I. - PRINCIPALI NOTE A SENTENZA

Tribunale civile di Modena

Sezione specializzata per le proroghe dei contratti agrari.

3 Febbraio 1954

Mantovani c. Mengoli

Affitto di fondo rustico - Proroga ex lege - Qualità di coltivatore diretto - Capacità lavorativa - Criteri di valutazione (L. 25 giugno 1949, n. 353).

L'accertamento della qualità di coltivatore diretto, col conseguente diritto alla proroga legale del contratto, deve essere compiuto applicando esclusivamente i criteri della legge 25 giugno 1949, n. 353, dovendosi aver riguardo unicamente al potere del quale si controverte, ed essendo irrilevante che l'affittuario coltivi altri fondi.

(*Omissis*). Ritenuto che ai fini dell'applicazione del 2° cap. dell'art. 1 legge 25 giugno 1949, n. 353, deve aversi riguardo al potere relativa-

Le diverse nozioni di coltivatore diretto.

1. — La Sez. spec. di Modena si adegua al più recente indirizzo della Cassazione, la quale dopo la sentenza 17 genn. 1952, n. 118 (1), ha mutato avviso, ribadendo ripetutamente che la legge del 1949 ha modificato i criteri dettati dall'art. 2 del d.l. n. 273 del 1947, sicchè, per il diritto alla proroga legale, occorre tener conto

(1) Tale sentenza si rifaceva ad un concetto unitario di coltivatore diretto; la capacità lavorativa doveva quindi valutarsi in relazione a tutto l'onere lavorativo, che grava sulla famiglia del coltivatore ed in relazione pertanto a tutto il complesso degli altri fondi, che egli eventualmente possiede a qualsiasi titolo, e da cui l'attività familiare potrebbe restare in tutto o in parte assorbita (*Mass. Foro It.*, 1952, col. 32). Così aveva giudicato la Corte bolognese e così aveva sostenuto il MASSARI (*Giur. it.*, 1953, I, 2, 753).